



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI STOCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, CON ALLEGATI, FATTA A STOCOLMA IL 22 MAGGIO 2001

Art. 23 (Convenzione)

Diritto di voto

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.
2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

Versione in vigore dal 18 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 93
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-93-2022/convenzione-art-23>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it